



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

99ª Seduta pubblica – Martedì 13 giugno 2023

Deliberazione n. 63

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023" IN MATERIA DI CONTRIBUTI ALL'ATTIVITÀ OLIVICOLA" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 21)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Sponda, Cestari, Finco, Vianello, Favero, Pan, Andreoli, Sandonà, Venturini e Bozza relativa a "MODIFICHE ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 178 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" in materia di contributi all'attività olivicola";

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relattrice la consigliera *Alessandra SPONDA*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge statale di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, si intende in primis apportare alcune modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" in materia di contributi all'attività olivicola.

L'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di garantire lo sviluppo del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Il successivo comma 129 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al citato comma 128.

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto 23 novembre 2021 "Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", con il fine di favorire

l'aggregazione nel settore olivicolo e per incrementare la produzione nazionale delle olive, aumentando la sostenibilità complessiva del settore.

A tal proposito, poiché il decreto stabilisce alcuni parametri per accedere ai contributi previsti dal fondo che di fatto escludono dai sostegni le olivicolture presenti in alcune Regioni, tra cui la Regione del Veneto, si rende necessario integrare l'articolo, che prevede l'istituzione del Fondo, indicando ulteriori criteri affinché i territori di tutte le Regioni possano beneficiare della concessione dei contributi per tali attività.

La presente proposta ha, pertanto, l'obiettivo di integrare la normativa vigente affinché vengano aggiornati i parametri previsti dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'inserimento del comma 129-bis nell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 in cui vengono indicati i nuovi ulteriori criteri che devono essere inseriti nel decreto ministeriale 23 novembre 2021 affinché le aree olivicole di tutte le Regioni, compresa la Regione del Veneto, possano beneficiare dei sostegni previsti dal fondo.

L'articolo 2 stabilisce la tempistica e le modalità con cui deve essere aggiornato il decreto ministeriale di cui sopra ed una norma transitoria che fa salvi i procedimenti amministrativi di concessione di contributi all'attività olivicola in corso alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento di tale decreto.

L'articolo 3 stabilisce la neutralità finanziaria delle disposizioni introdotte.

L'articolo 4 l'entrata in vigore della legge.

La Terza Commissione consiliare in data 3 novembre 2022 ha approvato, a maggioranza, il progetto di legge statale n. 21 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Rigo, Cecchetto con delega Pan, Puppato con delega Dolfìn, Possamai); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomini); Misto (Barbisan); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini);

Si è astenuto il rappresentante del gruppo Partito Democratico Veneto (Montanariello con delega Zottis).

È stata incaricata a relazionare in Aula la Consigliera Alessandra Sponda. Correlatore il Consigliere Jonatan Montanariello.”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan MONTANARIELLO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci auguriamo innanzitutto che questo progetto di legge, così come tutti gli altri progetti di legge statali recentemente licenziati da quest'Aula, possa trovare sponda da qualche parte nei lavori del Parlamento

È chiaro, come si diceva anche nelle Commissioni, che quella della produzione di olio nella nostra regione è una realtà diversa da quella di altre regioni italiane, basti pensare ai grandi appezzamenti pugliesi rispetto a ciò che avviene sul Garda, dove spesso si ragiona su piccoli possedimenti o su terreni fatti a terrazze che molto spesso non permettono di avere superfici oltre i due ettari.

È anche vero che qui in Veneto molto spesso crediamo che la produzione di olio non abbia un valore economico di impatto; spesso siamo portati a pensare che queste siano produzioni legate ad alcune Regioni tipo Umbria, Toscana, Puglia, ma qui da noi abbiamo circa, non vorrei sbagliare, una settantina di frantoi e c'è una produzione

importante che non va tutta commercializzata, ma in parte rimane all'interno delle gestioni familiari. E anche questa ha un doppio valore, perché vuol dire che quei proprietari di un pezzo di terra non lo lasciano in abbandono, ma continuano a curarlo, a tenerlo in ordine e ad avere una produzione che magari non è neanche annuale, perché con le olive si va un anno in carica e uno in scarica, però alla fine è anche un pezzo di tutela e di controllo del territorio.

Ho provato a pensare se tutti quei piccoli padroncini dovessero da domani decidere di non andare a curare più quei 150-200 alberi di ulivo che hanno: sarebbe un impatto per il nostro territorio che porterebbe ad una sorta di degrado e di abbandono dell'ambiente circostante.

Le modifiche che questo progetto di legge propone sugli ettari, sul numero di alberi, sono abbastanza condivisibili, perché si tenta di fare uno spaccato più vicino di quello che è il nostro territorio, che una norma a carattere nazionale non ha probabilmente molto ben presente, come in parte succede quando si fanno norme a carattere nazionale.

Io capisco questa differenza perché conosco bene le grandi distese di oliveti pugliesi, che non hanno nulla a che vedere con i terrazzamenti che abbiamo qui: in alcune parti non si mettono neanche gli olivi nei terrazzamenti, si mettono altri tipi di piantagioni perché c'è una presenza abbondante di terreno. Io credo che quindi non ci sia tanto da dire, se non fare un ragionamento territoriale, riconoscere come, laddove si portino le esigenze del territorio nei livelli superiori di Governo, non si abbia una vocazione politica, ma credo sia una lobby territoriale che va fatta. Ci auguriamo solamente che, come noi oggi concepiamo possa essere fatta per la produzione di olio, un domani possa essere concepita e possano esserci anche altre specificità all'interno della nostra regione, che richiedano un focus più dettagliato. Parlando sempre di agricoltura, ad esempio, mi vengono in mente le vongole, dato che gli allevatori sono iscritti alle associazioni agricole. Qui in Veneto c'è un limite di misura che non è concepito a volte da quelle che sono le taglie che decidono di avere a Bruxelles, ma proprio per conformazione del prodotto; quindi, credo che le specificità territoriali meritino sempre una valorizzazione.

Il problema però è uno solo: ci auguriamo che chi è al Governo capisca queste cose. Noi possiamo fare il nostro bel progetto di legge a caratura statale, dividerlo, c'è condivisione nell'essere attenti alle esigenze agricole del nostro territorio, soprattutto quelle più – permettetemi il termine – di nicchia. Ma non “di nicchia” perché le fanno in pochi. “Di nicchia” perché hanno problemi che hanno in pochi. È chiaro che oggi questo progetto di legge, a differenza di quando è stato presentato, a ottobre, se non erro, dà a questa maggioranza delle responsabilità in più, dato che oggi è in grado di poter interloquire con il Governo, a differenza di quello che poteva fare, magari, ieri. Questo progetto di legge, se da parte nostra può trovare eventualmente una condivisione, dall'altra deve trovare un senso di responsabilità da parte dei presentatori, che sono amici – mi permetta di dire – politicamente di questo Governo.

A differenza di altri progetti di legge che possiamo fare a carattere generale, ritagliato sulle esigenze del Veneto ma con ricadute su tutto il territorio nazionale, su questo ci sono delle aspettative diverse, il tema dei terrazzamenti non lo hanno in tanti, forse un po' in Liguria ci sarà questa condivisione, non credo sia tanto diffusa questa necessità. Credo che ci siano anche da parte nostra delle aspettative che terremo presenti e che vogliamo vengano attese. Ripeto: oggi, a differenza di ieri, ci aspettiamo si possa segnare un risultato nazionale su questo progetto di legge ritagliato su esigenze agricole venete che a noi tutti stanno molto a cuore, dato che anche in

Commissione Agricoltura molto spesso i temi legati all'agricoltura vengono votati all'unanimità.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 35

Art. 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 37
Non partecipanti al voto	n. 1

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 40

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Francesca Zottis



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 63 DEL 13 GIUGNO 2023
RELATIVA A:

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023” IN MATERIA DI CONTRIBUTI ALL'ATTIVITÀ OLIVICOLA

Art. 1 - Disposizioni in materia di contributi all'attività olivicola.

1. Dopo il comma 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è inserito il seguente:

“129-bis. I contributi per l'attività olivicola con le risorse del fondo di cui al comma 128 e secondo le modalità di cui al comma 129 sono concessi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo secondo, tra gli altri, i seguenti criteri:

a) priorità per i produttori olivicoli associati ad organizzazioni di produttori riconosciute, ivi compresi i produttori olivicoli soci di cooperative associate ad organizzazione di produttori;

b) priorità per i produttori olivicoli iscritti ai Consorzi di tutela;

c) priorità agli impianti a partire da 250 piante/ha, fatta salva diversa densità per impianti di valenza storica, ambientale e paesaggistica;

e condizioni di ammissibilità:

a) gli oliveti con una superficie non inferiore a 2 ettari per nuovi impianti e a 1 ettaro per l'ammodernamento degli impianti esistenti, fatta salva diversa densità per impianti di valenza storica, ambientale e paesaggistica.”.

Art. 2 - Norma di prima applicazione e transitoria.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aggiorna il decreto ministeriale 23 novembre 2021 “Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre

2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» secondo i criteri stabiliti dal comma 129-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso per la concessione di contributi all'attività olivicola alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento del decreto ministeriale ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Disposizioni in materia di contributi all'attività olivicola.	5
Art. 2 - Norma di prima applicazione e transitoria.....	5
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	6
Art. 4 - Entrata in vigore.....	6

“MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023” IN MATERIA DI CONTRIBUTI ALL’ATTIVITÀ OLIVICOLA”.

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

La proposta di legge statale intende apportare alcune modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” in materia di contributi all’attività olivicola in quanto il decreto 23 novembre 2021 di attuazione degli interventi per la filiera olivicola ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce alcuni parametri per accedere ai contributi previsti dal Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura che di fatto escludono dai sostegni le olivocolture presenti in alcune Regioni.

La proposta di legge in esame ha, quindi, la finalità di integrare la normativa vigente affinché vengano aggiornati i parametri previsti dal citato decreto ministeriale 23 novembre 2021 per la concessione dei contributi alle attività olivicole.

L’articolo 1 introduce un nuovo comma 129-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilendo che i contributi per l’attività olivicola con le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura siano concessi - nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo – secondo i criteri e condizioni di ammissibilità ivi indicati.

All’articolo 2 si prevede una norma di prima applicazione e transitoria per stabilire che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve aggiornare il suindicato decreto ministeriale 23 novembre 2021 secondo i criteri stabiliti dal nuovo comma 129-bis introdotto dall’articolo 1 della proposta di legge, precisando che ai procedimenti amministrativi in corso per la concessione di contributi all’attività olivicola alla data di entrata in vigore dell’aggiornamento del decreto ministeriale si applicano le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Dal punto di vista finanziario, l’articolo 3 evidenzia la neutralità finanziaria sul bilancio dello Stato delle disposizioni introdotte in quanto si stabiliscono solo nuovi criteri per la concessione dei contributi per l’attività olivicola senza introdurre nuove linee di spesa. Pertanto, la attuazione delle disposizioni della proposta di legge statale in esame avviene a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

L’articolo 4 prevede che l’entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.